

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 23 gennaio 2020

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 24 gennaio 2020

VONTOBEL FUND

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Lista dei Comparti e Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia, valute di riferimento e data di avvio della commercializzazione

Azione a capitalizzazione dei seguenti Comparti della Vontobel Fund	Categorie di Azioni offerte in Italia, valuta di riferimento (tra parentesi)	ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia (per tutte le classi del Comparto salvo ove diversamente specificato)
Absolute Return Bond Dynamic	A (EUR)	LU1106543751	9 dicembre 2014
	B (EUR)	LU1106543835	9 dicembre 2014
	C (EUR)	LU1106543918	9 dicembre 2014
Absolute Return Bond (EUR)	A (EUR)	LU0105717663	2 novembre 2012
	B (EUR)	LU0105717820	8 marzo 2002
	C (EUR)	LU0137004866	8 marzo 2002
Asia Pacific Equity	B (USD)	LU0084408755	8 marzo 2002
	C (USD)	LU0137007026	8 marzo 2002
	H (hedged) (EUR)	LU0218912409	3 gennaio 2006
Bond Global Aggregate	A (EUR)	LU1112750762	3 ottobre 2014
	AH (hedged) (USD)	LU0035744662	3 ottobre 2014
	AS (EUR)	LU1116636702	9 dicembre 2014
	B (EUR)	LU1112750929	3 ottobre 2014
	C (EUR)	LU1482063846	20 settembre 2016
	H (hedged) (USD)	LU0035745552	3 ottobre 2014
	H (hedged) (CHF)	LU1181655199	24 gennaio 2020
Clean Technology	B (EUR)	LU0384405600	3 novembre 2008
	C (EUR)	LU1651443175	14 agosto 2017
Eastern European Bond	A (EUR)	LU0080215030	2 novembre 2012
	B (EUR)	LU0080215204	8 marzo 2002
	C (EUR)	LU0137004601	8 marzo 2002
Emerging Markets Blend	B (USD)	LU1963342115	15 aprile 2019
Emerging Markets Corporate Bond	B (USD)	LU1750111707	16 febbraio 2018
	H (hedged) (EUR)	LU1944396289	15 aprile 2019
Emerging Markets Debt	AH (EUR)	LU1482064224	20 settembre 2016
	AS (USD)	LU1482064067	20 settembre 2016
	B (USD)	LU0926439562	27 maggio 2013
	C (USD)	LU1482063762	20 settembre 2016
	H (hedged) (EUR)	LU0926439992	27 maggio 2013
	HC (hedged) (EUR)	LU1482063929	20 settembre 2016
Emerging Markets Equity	B (USD)	LU0040507039	12 marzo 1998
	C (USD)	LU0137006218	12 marzo 1998
	H (hedged) (EUR)	LU0218912235	3 gennaio 2006
	HC (hedged) (EUR)	LU0333249109	14 aprile 2008
EUR Corporate Bond Mid Yield	A (EUR)	LU0153585566	2 novembre 2012
	B (EUR)	LU0153585723	11 novembre 2002
	C (EUR)	LU0153585996	11 novembre 2002
	H (CHF)	LU0863290267	9 dicembre 2014
Euro Bond	A (EUR)	LU0035744233	2 novembre 2012
	B (EUR)	LU0035744829	8 marzo 2002
	C (EUR)	LU1651443258	14 agosto 2017
Euro Short Term Bond	A (EUR)	LU0120688915	2 novembre 2012
	B (EUR)	LU0120689640	8 marzo 2002
	C (EUR)	LU0137009238	8 marzo 2002
European Equity	B (EUR)	LU0153585137	11 novembre 2002
	C (EUR)	LU0153585210	11 novembre 2002
European Mid and Small Cap Equity	B (EUR)	LU0120694483	8 marzo 2002
	C (EUR)	LU0137005756	8 marzo 2002
Future Resources	B (EUR)	LU0384406160	3 novembre 2008
	C (EUR)	LU0384406244	3 novembre 2008
Global Convertible Bond	AS (USD)	LU1482064141	20 settembre 2016
	B (EUR)	LU0414968270	10 luglio 2009
	C (EUR)	LU0414968353	10 luglio 2009
Global Corporate Bond Mid Yield	A (USD)	LU1395536086	01 giugno 2016
	AH hedged (CHF)	LU1395536169	01 giugno 2016
	AH hedged (EUR)	LU1395536243	01 giugno 2016
	B (USD)	LU1395536599	01 giugno 2016
	C (USD)	LU1395536672	01 giugno 2016
	H hedged (EUR)	LU1395536755	01 giugno 2016
	HC hedged (EUR)	LU1395536839	01 giugno 2016
Global Equity	B (USD)	LU0218910536	5 ottobre 2005
	C (USD)	LU0218910965	5 ottobre 2005
	H (hedged) (EUR)	LU0218911690	2 novembre 2007
	HC (hedged) (EUR)	LU0333249364	14 aprile 2008
Global Equity Income	A Gross (USD)	LU0129603287	14 agosto 2017
	AQ Gross (USD)	LU1651442953	5 settembre 2017
	B (USD)	LU0129603360	8 marzo 2002
	H (hedged) (EUR)	LU0219097184	3 gennaio 2006

Commodity	B (USD) C (USD) H (hedged) (EUR)	LU0415414829 LU0415415123 LU0415415636	10 luglio 2009 10 luglio 2009 10 luglio 2009
Dynamic Commodity	B (USD) H (hedged) (EUR)	LU0759371569 LU0759372021	8 maggio 2012 8 maggio 2012
Non-Food Commodity	B (USD) H (EUR)	LU1106544643 LU1106545376	9 dicembre 2014 9 dicembre 2014
High Yield Bond	AS (EUR) B (EUR) C (EUR)	LU0756125596 LU0571066462 LU1482063689	2 novembre 2012 18 giugno 2012 20 settembre 2016
mtx China Leaders	B (USD) C (USD)	LU0278091979 LU0278092191	12 luglio 2007 12 luglio 2007
mtx Sustainable Asian Leaders (Ex Japan)	B (USD) H (hedged) (EUR)	LU0384409263 LU0384409693	3 novembre 2008 10 luglio 2009
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	B (EUR) B (USD) C (USD) H (hedged) (EUR) HC (hedged) (EUR)	LU2028144173 LU0571085413 LU1651443332 LU1646585114 LU1651443415	24 gennaio 2020 2 novembre 2012 14 agosto 2017 14 agosto 2017 14 agosto 2017
Multi Asset Defensive	B (EUR) C (EUR) H (hedged) (CHF) H (hedged) (USD)	LU1700372789 LU1737595923 LU1767066860 LU1767066944	01 dicembre 2017 01 giugno 2018 01 giugno 2018 01 giugno 2018
Multi Asset Income	A (EUR) A Gross (EUR) AQ Gross (EUR) B (EUR) C (EUR) H (hedged) (CHF) H (hedged) (USD)	LU1687388899 LU1840629767 LU1840629254 LU1687388972 LU1687389194 LU1687389277 LU1687389350	01 dicembre 2017 20 agosto 2018 20 agosto 2018 01 dicembre 2017 01 dicembre 2017 01 dicembre 2017 01 dicembre 2017
Multi Asset Solution	B (EUR) C (EUR)	LU1481720644 LU1481721022	26 ottobre 2016 26 ottobre 2016
Smart Data Equity	A (USD) B (USD) H (hedged) (EUR)	LU0848325295 LU0848325378 LU0848326269	24 dicembre 2012 24 dicembre 2012 24 dicembre 2012
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	A (USD) B (USD) B (EUR) B (CHF) C (USD) H (hedged) (EUR)	LU0563307551 LU0563307718 LU0752071745 LU0752070267 LU0563307809 LU0563308443	2 novembre 2012 21 marzo 2011 8 maggio 2012 8 maggio 2012 21 marzo 2011 21 marzo 2011
Swiss Franc Bond	A (CHF) B (CHF) C (CHF)	LU0035736726 LU0035738771 LU0137003116	2 novembre 2012 12 marzo 1998 12 marzo 1998
Swiss Mid and Small Cap Equity	B (CHF) C (CHF)	LU0129602636 LU1651443506	8 marzo 2002 14 agosto 2017
Swiss Money	A (CHF) B (CHF)	LU0120694640 LU0120694996	2 novembre 2012 8 marzo 2002
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged) (CHF) AH (hedged) (EUR) AH (hedged) (USD) H (hedged) (EUR) HC (hedged) (EUR)	LU1380459195 LU1380459278 LU1380459351 LU1551754432 LU1706316335	23 marzo 2016 23 marzo 2016 23 marzo 2016 14 marzo 2017 30 ottobre 2017
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged) (CHF) AH (hedged) (EUR) AH (hedged) (USD) AMH (hedged) (EUR) AQ (GBP) AQH (hedged) Gross USD AQH (hedged) Gross EUR H (hedged) (EUR) H (hedged) (USD) HC (hedged) (EUR) HNY (hedged) (USD) HNY (hedged) (EUR)	LU1380459435 LU1380459518 LU1380459609 LU1325137245 LU1695534591 LU1695534674 LU1695534757 LU1551754515 LU1695535135 LU1706319271 LU2084839948 * LU2084840284 *	23 marzo 2016 23 marzo 2016 23 marzo 2016 11 febbraio 2016 30 ottobre 2017 30 ottobre 2017 30 ottobre 2017 14 marzo 2017 30 ottobre 2017 30 ottobre 2017 24 gennaio 2020 24 gennaio 2020
US Dollar Money	A (USD) B (USD)	LU0120690143 LU0120690226	2 novembre 2012 8 marzo 2002
US Equity	B (EUR) B (USD) C (USD) H (hedged) (EUR)	LU1717118274 LU0035765741 LU0137005913 LU0218912151	01 dicembre 2017 12 marzo 1998 12 marzo 1998 3 gennaio 2006
Value Bond	A (CHF) B (CHF)	LU0218908985 LU0218909108	2 novembre 2012 2 novembre 2012
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	A (EUR) B (EUR) C (EUR)	LU1879231311 LU1879231402 LU1879231584	20 novembre 2018 20 novembre 2018 20 novembre 2018
Vescore Global Equity Multi Factor	B (USD)	LU1914479131	15 aprile 2019

* Tutte le azioni il cui codice ISIN e' contrassegnato da un * (asterisco) sono disponibili alla sottoscrizione esclusivamente a clienti professionali o investitori professionali, come individuati dall'art. 1, lett. m-undecies, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"). Tali classi di azioni non sono disponibili per la sottoscrizione presso la generalità dei Soggetti Collocatori; si invitano

pertanto gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio Soggetto Collocatore.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti e designato per i rapporti tra la SICAV e gli investitori italiani ("Agente per i Pagamenti")

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella SICAV e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della SICAV all'estero sono svolte da:

- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Via Laurin 1, 39100 Bolzano
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aperti 10, 20125 Milano
- BNP Paribas Securities Services succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Milano (funzioni svolte presso la sede di Via Santa Chiara 19, 10122 Torino)
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella
- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in via Bocchetto 6, 20123 Milano
- CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano
- Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma.

In particolare, le funzioni svolte dall'Agente per i Pagamenti sono le seguenti: raccolta ed inoltro al Transfer Agent (come definito nel Prospetto) dei Moduli di Sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto; raccolta ed accredito alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute, eventualmente per il tramite dei Collocatori; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni *nominee*), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Eventuali reclami degli investitori saranno ricevuti e gestiti dai Soggetti Collocatori.

Banca depositaria in Lussemburgo

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione, redatte sul presente Modulo di Sottoscrizione, e quelle di conversione e rimborso, sono consegnate dall'investitore al Soggetto Collocatore, che le trasmette all'Agente per i Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati in forma aggregata dall'Agente per i Pagamenti, in nome proprio e per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal mandatario designato per la sottoscrizione, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, l'Agente per i Pagamenti, in forma cumulativa per Comparto e per Categoria di Azioni, trasmette gli ordini di sottoscrizione all'Agente (come definito nel Prospetto) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei mezzi di pagamento sui conti intrattenuti dalla SICAV presso l'Agente per i Pagamenti ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione, se successiva.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario" ove indicato nella prima parte del presente Modulo di Sottoscrizione. Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione all'Agente per i Pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire all'Agente per i Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore, fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui al citato articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario o, se del caso la Banca di supporto per la liquidità (si veda, ove indicato, il paragrafo sul conferimento dei mandati nell'apposito Modulo di sottoscrizione) terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione.

L'Agente per i Pagamenti trasmette all'Amministratore gli ordini entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle istruzioni dall'Ente Mandatario, e all'accredito dei relativi mezzi di pagamento e alla maturazione della valuta degli stessi.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dall'Agente per i Pagamenti all'Agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Agente determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nella Data di Valutazione (come definita nel Prospetto) applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed alle scadenze orarie descritti nei capitoli "Sottoscrizione di Azioni", "Riscatto di Azioni" e "Conversione di Azioni" del Prospetto.

Entro tre giorni lavorativi dalla Data di Valutazione applicabile, previa ricezione dell'eseguito da parte dell'Agente, l'Agente per i Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento.

Nello stesso termine l'Agente per i Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Essendo gli ordini trasmessi in forma cumulativa dall'Agente per i Pagamenti, non è prevista l'emissione di certificati azionari nominativi individuali. Questi

possono pertanto essere emessi solo previa revoca del mandato all'Agente per i Pagamenti ad inviare ordini a proprio nome ed in forma cumulativa; verificandosi tale circostanza ed in caso di richiesta, i certificati azionari nominativi saranno emessi dall'Agente per conto della SICAV ed inviati all'Agente per i Pagamenti a disposizione dell'investitore richiedente, a rischio e spese di quest'ultimo, entro dieci giorni dal ricevimento da parte dell'Agente della relativa richiesta. In nessun caso sarà prevista la possibilità di emettere certificati azionari intestati ad investitori per i quali Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch opera come Agente per i Pagamenti.

I Soggetti Collocatori possono altresì mettere a disposizione della clientela, alternativamente alla firma autografa su carta, la c.d. firma grafometrica ("firma elettronica avanzata" ai sensi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" nonché dal D.P.C.M.) quale modalità di sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione in formato elettronico. Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica e l'investitore intenda utilizzarla nei rapporti con esso, tale firma potrà essere utilizzata anche nei rapporti con la SICAV in relazione all'investimento nelle Azioni della stessa. L'utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore ed informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato di utilizzare tale modalità di firma con espressa dichiarazione; l'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia di tale dichiarazione. Le informazioni rese disponibili in caso di utilizzo della firma grafometrica sono le medesime rese disponibili attraverso il presente modulo cartaceo.

Oneri commissionali applicabili agli investitori italiani

Commissioni addebitate dai Soggetti Collocatori agli investitori (menzionate nel Prospetto): fino al 3,3% dell'importo investito per le sottoscrizioni ordinarie e fino al 2% per le sottoscrizioni con tecniche di comunicazione a distanza. Gli importi effettivamente addebitati, entro i limiti dei suddetti massimali sono indicati dal Soggetto Collocatore che interviene nella relativa operazione. Le commissioni addebitate dai Collocatori agli investitori non sono applicate in caso di sottoscrizione di azioni delle Classi C ed HC.

Commissioni addebitate dall'Agente per i Pagamenti agli investitori: fino a EUR 25,00 per sottoscrizioni con pagamenti in un'unica soluzione, per la prima sottoscrizione di un Piano di Accumulazione e per i rimborsi, e fino a EUR 5,00 per ogni versamento successivo derivante da un Piano di Accumulazione; fino a 1 per mille per ogni conversione valutaria.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Tipo di commissione indicata nel Prospetto - Percentuale media della retrocessione ai Soggetti Collocatori

Azioni a Distribuzione di Categoria A, A Gross, AH (hedged), AMH (hedged), AQ, AQ Gross, AQH (hedged) Gross ed AS

Azioni a Capitalizzazione di Categoria B, C, H (hedged) e HC (hedged)

Commissioni di Vendita	100%
Competenze Globali (capitolo "Competenze e Spese" del Prospetto)	50%

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del documento contenente le Informazioni Chiave per gli investitori è consegnata dal Soggetto Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione il Prospetto, l'ultima relazione annuale certificata della SICAV, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto della SICAV. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro quindici giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della SICAV. I documenti citati sono altresì disponibili sul sito Internet dell'offerente: www.vontobel.com/am

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione dei vari Comparti e Categorie di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è pubblicato giornalmente sul sito www.vontobel.com/am. Né la SICAV né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV.

Trattamento Fiscale

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ("DL 66/2014"), convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, ha apportato rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DL 66/2014 le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR") e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinques del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%, con alcune specifiche eccezioni.

In particolare, il DL 66/2014 prevede, *inter alia*, che i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni e agli altri titoli del debito pubblico italiano (incluse le obbligazioni e i titoli ad essi equiparati), nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto (di seguito il "Decreto") emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (ed obbligazioni ad esse equiparate) mantengono la precedente aliquota netta di imposizione (pari al 12,5%). Si segnala inoltre che, a decorrere dal 1 luglio 2014, i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista di cui al precedente Decreto saranno assoggettati a tassazione con aliquota netta di imposizione pari al 12,5%.

Il DL 66/2014 ha, inoltre, precisato che la ritenuta del 26% sarà applicata sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, nonché sui redditi di capitale realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

A norma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%.

La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Ai fini dell'applicazione della predetta ritenuta, si considerano cessioni anche i trasferimenti delle Azioni a diverso intestatario e si considera rimborso la conversione di Azioni da un Comparto ad un altro Comparto della medesima Società (c.d. operazioni di *switch*). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria. L'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione fintanto che non riceva dal contribuente l'importo corrispondente alle imposte dovute.

Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano Azioni nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta è applicata invece a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma quarto. Nel caso in cui i proventi siano conseguiti all'estero si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter della medesima legge.

La ritenuta non trova applicazione nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

I proventi derivanti dalla partecipazione alla Società sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR e alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati ("Titoli Pubblici Qualificati").

In particolare, il D.M. del 13 dicembre 2011, efficace dal 1 gennaio 2012, a cui il DL 66/2014 fa esplicito rimando, ove compatibile, stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Società riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. La quota dei predetti proventi riferibili ai

Titoli Pubblici Qualificati è calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli medesimi. La percentuale media di cui sopra è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Il 48.08% della quota dei proventi relativi ai Titoli Pubblici Qualificati così determinata è soggetta ad una ritenuta del 26%. In altre parole, la ritenuta del 26% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione alla Società, al netto del 51.92% dei proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. Dal momento che la determinazione e la diffusione delle informazioni circa la percentuale media applicabile non sono obbligatorie ai sensi di specifiche disposizioni fiscali, la diffusione effettuata a discrezione della Società sarà volta a consentire agli investitori individuali residenti in Italia di beneficiare dell'applicazione della percentuale più bassa di ritenuta sui proventi relativi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati.

Le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (tra cui sono comprese, *inter alia*, le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio) sono soggette a un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo. Tale imposta si applica sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto. Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Le persone fisiche residenti in Italia scontano, altresì, un'imposta sul valore delle attività finanziarie (tra cui sono comprese, *inter alia*, le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio) detenute all'estero. Tale imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta in esame si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Ai sensi del citato decreto non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00); (ii) in caso di trasferimento in favore di fratelli e sorelle, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione si applicheranno le seguenti aliquote:

- trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun beneficiario): 4%;
- trasferimento in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun beneficiario): 6%;
- trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale entro il 3° grado: 6%;
- trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il successore o il donatario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è elevata ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai soggetti obbligati e non tramite ritenuta d'imposta.

Le informazioni contenute nella presente sezione non intendono costituire un'informativa completa ed esaustiva degli aspetti fiscali connessi con l'investimento nelle Azioni del Comparto. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali prima della sottoscrizione.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”)

Vontobel Fund e Vontobel Asset Management S.A., in qualità di titolari del trattamento (i “**Titolari**”), vi informano che i vostri dati personali saranno trattati per la sottoscrizione e la gestione del contratto di sottoscrizione di azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari che i Titolari sono tenuti ad osservare nel fornire i servizi richiesti, nonché per tutelare il legittimo interesse dei Titolari ad assicurare e migliorare il livello di qualità dei propri servizi, a garantire la sicurezza dei dati trattati e, ove necessario, a difendere i propri diritti.

I dati personali saranno altresì trattati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento o come responsabili del trattamento, nominati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Per ogni informazione sul trattamento dei vostri dati personali sarà in ogni caso possibile contattare i Titolari all'indirizzo clientrelation.it@vontobel.com o il Responsabile della Protezione dei Dati (noto anche come *Data Protection Officer*, o DPO) nominato dai Titolari scrivendo a dpo.vontobelgroup@vontobel.com.

Potrete, inoltre, scrivendo agli indirizzi indicati, esercitare i vostri diritti in qualità di interessato, tra cui il diritto di accedere ai vostri dati personali, di ottenere la rettifica, integrazione e/o cancellazione degli stessi, nonché di limitare o opporvi al trattamento dei vostri dati personali. Il Regolamento vi riconosce altresì il diritto alla portabilità dei dati personali. Infine, potrete proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I Titolari vi invitano a visionare altresì l'informativa completa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.vontobel.com/am/vf/informativagdpr/it.

Eventuali richieste di informazioni relative all'OICVM potranno essere inviate all'Agente per i Pagamenti sopra indicato.